

PAGHE E CONTRIBUTIdi **BRUNO OLIVIERI****Chiarimenti sull'esenzione fiscale nel lavoro sportivo dilettantistico**

Con la circolare 7/E del 7.08. 2026 l'Agenzia delle Entrate ufficializza alcuni chiarimenti riguardanti sportivi subordinati e volontari.

Al fine di garantire l'uniformità dell'azione ispettiva e di controllo, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la **Circ. n. 7/E del 7.08.2026**, diffondendo le risposte ad alcuni quesiti in materia di lavoro sportivo dilettantistico.

Il documento affronta diverse questioni di natura fiscale legati alla riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021), sciogliendo i dubbi interpretativi emersi fin dall'entrata in vigore della disciplina (luglio 2023), **in particolare sul trattamento impositivo delle retribuzioni dei dipendenti dilettantistici e sui rimborsi ai volontari.**

Franchigia dei 15.000 euro estesa al lavoro subordinato

In merito alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore dilettantistico, l'incertezza risiedeva nella formulazione letterale dell'art. 36, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2021, il quale stabilisce che: "I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00".

Un'interpretazione restrittiva considerava destinatari dell'esenzione i soli lavoratori autonomi o parasubordinati (titolari di "compensi"), escludendo le retribuzioni dei lavoratori subordinati - tesi apparentemente avvalorata dal fatto che l'art. 36, c. 6-ter citava esplicitamente le "retribuzioni" per il settore professionistico.

Dopo un primo tentativo di chiarimento con la consulenza giuridica n. 14 del 30.09.2025, la **Circ. n. 7/E/2026** ha risolto definitivamente la questione: la franchigia di 15.000 euro opera "a monte" sulla determinazione della base imponibile e trova applicazione **a prescindere dalla forma contrattuale adottata**, includendo espressamente anche il lavoro subordinato sportivo dilettantistico. Per la quota eccedente i 15.000 euro, si applicano le regole ordinarie di tassazione del lavoro dipendente (o autonomo/co.co.co. a seconda del rapporto).

Rimborsi forfettari ai volontari sportivi

L'art. 29, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2021 (come modificato dal D.L. n. 71/2024) prevede la possibilità di erogare rimborsi forfettari fino a un massimo di **400 euro mensili** per le spese sostenute dai volontari in occasione di eventi e manifestazioni sportive riconosciute dagli enti affilianti (FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e Salute S.p.A.). La Circ. n. 7/E riconferma che tali somme non hanno natura retributiva, ma ribadisce che **concorrono al raggiungimento della soglia annua di esenzione di 15.000 euro** prevista dall'art. 35, c. 8-bis e dall'art. 36, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2021. L'Agenzia delle Entrate illustra come gestirne operativamente l'assoggettamento, tramite due casi pratici.

Caso 1 (Superamento del limite): Se il rimborso forfettario (es. 350 euro) viene erogato a un soggetto che ha già superato la soglia di esenzione di 15.000 euro a seguito di altri compensi (es. 16.000 euro), l'intero rimborso di 350 euro concorre alla formazione del reddito imponibile a titolo di lavoro autonomo sportivo ed è soggetto a ritenuta d'acconto (art. 25 D.P.R. n. 600/1973). In questo caso, **pur mantenendo una natura restitutoria sul piano civilistico, il rimborso assume natura reddituale sotto il profilo fiscale.**

Caso 2 (Erogazione a cavallo della soglia): Qualora il rimborso (es. 380 euro) venga erogato a un soggetto che ha percepito compensi fino a 14.800 euro, solo l'eccedenza rispetto ai 15.000 euro (pari a 180 euro) concorre alla determinazione del reddito imponibile. Gli enti eroganti non applicheranno le ritenute fino a 15.000 euro **previa acquisizione dell'autocertificazione prevista dall'art. 36, c. 6-bis del D.Lgs. n. 36/2021.**